



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 8 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543 recante "Poteri del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri", convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 7, commi 3 e 5;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 18 del citato decreto del 23 luglio 2002, relativo all'individuazione delle aree funzionali affidate, nell'ambito dell'articolazione del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento per il coordinamento amministrativo;

VISTO l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2004 che individua nel Dipartimento per il coordinamento amministrativo la "Struttura" di cui agli articoli 1, lett. d) e 3, comma 1, del DPR 6 febbraio 2004, n. 100;

VISTO il decreto del Segretario Generale 3 marzo 2003, come modificato dal decreto del Segretario Generale del 20 maggio 2004 e dal successivo decreto del 17 febbraio 2005, che definisce l'articolazione interna del suddetto Dipartimento per il coordinamento amministrativo;

RITENUTO opportuno modificare la ripartizione delle competenze nell'ambito del citato Dipartimento per il coordinamento amministrativo, al fine di razionalizzarne le attività e provvedere ad un contestuale riordino delle disposizioni relative all'organizzazione interna;

SENTITE le organizzazioni sindacali;

DECRETA

Art. 1

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale – il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, di seguito denominato Dipartimento, è la struttura di cui all'art. 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, organizzata secondo le disposizioni del presente decreto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 2

1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti.
2. Il Capo del Dipartimento coordina l'attività degli Uffici di livello dirigenziale di cui al successivo articolo 3, del "Servizio Studi e Pubblicazioni" di cui al successivo articolo 10 e di una Segreteria Tecnica, composta di personale non dirigenziale.

Art. 3

1. Il Dipartimento si articola in due uffici: l'"Ufficio per gli affari generali e le attività di indirizzo politico-amministrativo" e l'"Ufficio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio".

Art. 4

1. L'"Ufficio per gli affari generali e le attività di indirizzo politico-amministrativo" cura gli adempimenti riferiti alle competenze di carattere politico-amministrativo direttamente esercitate dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:
 - Servizio per gli affari amministrativi generali e le vigilanze;
 - Servizio per le attività di indirizzo, per il monitoraggio e per gli interventi speciali.

Art. 5

1. Il "Servizio per gli affari amministrativi e le vigilanze" cura le attività connesse con le competenze amministrative di carattere generale demandate al Presidente del Consiglio dei Ministri da disposizioni di legge o di regolamento, ed esercita le attività relative alla vigilanza su enti ed organismi attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il Servizio, in particolare, cura le attività concernenti:
 - la costituzione e la modifica della composizione di Commissioni e Comitati istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - le nomine dei presidenti e degli organi collegiali di amministrazione e controllo di enti, agenzie ed organismi pubblici e dei Commissari straordinari del Governo di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400;
 - la gestione della banca dati delle nomine governative di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - la determinazione dei trattamenti indennitari dei presidenti e degli organi collegiali di amministrazione e controllo di enti, agenzie ed organismi pubblici e dei Commissari straordinari del Governo di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- il supporto tecnico-amministrativo all'attività di Commissioni e Comitati istituiti presso il Dipartimento su materie di competenza dell'Ufficio e all'attività dei Commissari governativi di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400;
- l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, la cui competenza non sia delegata a Ministri senza portafoglio;
- il coordinamento per l'attuazione degli adempimenti amministrativi concernenti disposizioni legislative di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
- gli adempimenti connessi all'esercizio dell'attività di vigilanza su enti pubblici, attribuita per legge alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove non delegata a Ministri senza portafoglio;
- l'esame delle relazioni della Corte dei conti al Parlamento sulla gestione degli enti pubblici e i conseguenti interventi presso le amministrazioni vigilanti e gli enti interessati;
- l'esame delle verifiche amministrativo - contabili effettuate dai Servizi ispettivi di Finanza;
- gli adempimenti relativi alla gestione delle risorse umane e strumentali del Dipartimento;
- l'attività inerente la contabilità analitica dei costi delle linee di attività;
- la gestione del protocollo dipartimentale.

Art. 6

1. Il "Servizio per le attività di indirizzo, per il monitoraggio e per gli interventi speciali" cura le attività connesse ad assicurare l'unità di indirizzo politico-amministrativo del Governo, con particolare riguardo alla trasparenza dell'azione amministrativa, alla tutela amministrativa del cittadino e all'assegnazione di benefici in favore di particolari categorie di soggetti.

2. Il Servizio, in particolare, cura le attività concernenti:

- il supporto istruttorio all'attività consultiva e di tutela amministrativa della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;
- la predisposizione dello schema di relazione annuale al Parlamento della Commissione per l'accesso sulla trasparenza dell'attività amministrativa;
- le rilevazioni annuali di cui all'articolo 3 ter, comma 2, del decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, sul numero dei procedimenti non conclusi entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- la segnalazione al Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane delle inosservanze dei termini procedurali al fine di accertare eventuali responsabilità;
- l'attività e gli adempimenti con l'Ufficio per il controllo interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini delle periodiche rilevazioni concernenti lo stato di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

attuazione delle direttive generali per l'azione amministrativa e per quanto attiene alle valutazioni dei dirigenti;

- gli adempimenti previsti dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
- l'attività di elaborazione, per via informatica, dei dati di natura patrimoniale e reddituale trasmessi ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441, ai fini della pubblicazione del relativo bollettino annuale;
- l'istruttoria finalizzata alla assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'istruttoria di supporto dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato, nei casi in cui non sia individuata una Amministrazione competente alla trattazione.

Art. 7

1. L'“Ufficio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio” segue l'attuazione in via amministrativa delle politiche del Governo, in vista anche della fattibilità delle iniziative legislative.

2. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:

- Servizio per la concertazione amministrativa e monitoraggio in materia di infrastrutture, attività produttive, territorio, ambiente, attività culturali e di tutela dei diritti della persona;
- Servizio per le attività inerenti alle procedure di utilizzazione dell'otto per mille dell'IRPEF e per gli interventi straordinari sul territorio.

Art. 8

1. Il “Servizio per la concertazione amministrativa e monitoraggio in materia di infrastrutture, attività produttive, territorio, ambiente, attività culturali e di tutela dei diritti della persona”, svolge, in particolare:

- l'istruttoria e il coordinamento delle conferenze dei servizi rimesse al Consiglio dei Ministri per la determinazione prevista dall'art. 14 quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni solo nel caso di dissenso tra amministrazioni dello Stato su interessi “cosiddetti” sensibili;
- l'istruttoria e il coordinamento degli accordi di programma di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la remissione al Consiglio dei Ministri in materia di infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi ai sensi del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163;
- l'istruttoria dei provvedimenti a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, relativi ai piani di bacino o ai piani stralcio;
- l'istruttoria delle richieste di riesame, da parte del Consiglio dei Ministri, su istanza dei Presidenti di Regione, delle decisioni definitive del Ministro della Difesa, in materia di servizi militari;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- il coordinamento con il gruppo tecnico di cui all'art. 2 bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico in materia di immigrazione) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché lo svolgimento dei compiti attribuiti al Dipartimento dal d.P.C.M. 19 maggio 2004 emanato ai sensi del DPR 6 febbraio 2004, n. 100;
- le attività inerenti l'applicazione della circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 2003, concernente la distruzione di imbarcazioni utilizzate per reati di immigrazione clandestina;
- l'attività di segreteria della Commissione incaricata dell'esame delle domande per la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, ai sensi della legge 30 marzo 2004, n. 92;
- la trattazione delle istanze inviate dai cittadini e dalle associazioni al Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 9

1. Il "Servizio per le attività inerenti alle procedure di utilizzazione dell'otto per mille dell'IRPEF e per gli interventi straordinari sul territorio" svolge, in particolare:

- le attività che la normativa vigente attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con riferimento alle procedure di utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, ai sensi del DPR 10 marzo 1998, n. 76 come modificato ed integrato dal DPR 23 settembre 2002, n. 250, ivi comprese le attività inerenti la gestione del relativo capitolo di spesa;
- l'istruttoria degli adempimenti amministrativi connessi alla normativa vigente in materia di organizzazione degli uffici periferici delle amministrazioni statali; in particolare, cura gli adempimenti previsti dalle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148;
- il monitoraggio ed i relativi interventi straordinari sul territorio; in particolare, segue quelli finalizzati alla salvaguardia della laguna di Venezia ed alle opere del Sistema MOSE;
- il raccordo funzionale con le sezioni delle Conferenze permanenti ai sensi del DPR 3 aprile 2006, n. 180, presso i singoli uffici territoriali del Governo;
- il coordinamento, fatte salve le competenze esclusive del Dipartimento per la protezione civile, tra gli Enti locali, le Amministrazioni centrali ed il Commissario delegato attraverso un tavolo tecnico – amministrativo, finalizzato ad analizzare le situazioni di criticità per arrivare a soluzioni tempestive in materia di stato di emergenza e/o di calamità naturale.

Art. 10

1. E' istituito, alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento, il "Servizio Studi e Pubblicazioni", che si occupa:

- di fornire assistenza e supporto giuridico-amministrativo al Capo del Dipartimento;
- di curare l'attività istruttoria legata alle riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, nelle materie di competenza del Dipartimento;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- di curare il raccordo con gli altri Uffici in merito alle pubblicazioni del Dipartimento;
- di curare i rapporti con il Parlamento, in particolare per quanto concerne l'istruttoria, di competenza del Dipartimento, per l'elaborazione delle risposte agli atti di sindacato ispettivo;
- della trattazione di quesiti di carattere generale proposti da amministrazioni ed enti pubblici;
- di provvedere all'aggiornamento del sito internet del Dipartimento e alla connessione con la rete intranet della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché allo sviluppo del sistema informativo e delle reti telematiche in collaborazione con i Dipartimenti competenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 11

1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Segretario Generale 17 febbraio 2005.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 18 MAR. 2009

MINISTERI ISTITUZIONALI

Pres. Cons. Ministri

Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI

Add. - 3 APR. 2009

Reg. n. 3 Fog. n. 20

24/3/2009
1039/2009
Fro A' INTRANO